

REPUBBLICA ITALIANA

N. REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 9536 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1994
ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 9536 del 1994, proposto da Vernata Francesco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Cesare A. Maori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Parlamento, 3;

contro

il Comune di Magione, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio.

per la riforma

della sentenza del TAR per l'Umbria, 25 marzo 1994, n. 121.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati.

Vista la memoria depositata dall'appellante in data 9 marzo 2000.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all'udienza dell'11 aprile 2000.

Udito l'avvocato Romanelli, su delega dell'Avvocato Maori;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso n.372 del 1991, proposto al TAR per l'Umbria, il sig. Francesco Vernata ha chiesto il riconoscimento della natura pubblica del rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Magione nel periodo dal 7 gennaio 1985 al giugno 1989, con corresponsione della retribuzione relativa, indennità di mancato preavviso ed indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.
3. Con l'appello in esame il sig. Francesco Vernata ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con l'accertamento, anche attraverso prova testimoniale, della sussistenza del suo rapporto di pubblico impiego con il Comune di Magione nel periodo dicembre 1987-giugno 1989; la determinazione dell'ammontare delle indennità di mancato preavviso di risoluzione del rapporto, e di buonuscita, a lui spettanti; la condanna del Comune di Magione al pagamento in suo favore delle somme ora dette con rivalutazione monetaria e interessi.
4. All'udienza dell'11 aprile 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'appello si censura la sentenza di primo grado per aver affermato che il ricorrente avrebbe prestato la propria opera di vigilanza e custodia degli impianti sportivi nel quadro, eventualmente, di un rapporto con le società sportive a cui la gestione di tali impianti era stata affidata dal Comune e, perciò, senza alcun rapporto con quest'ultimo. La situazione risultante agli atti è invece diversa, si sostiene nell'appello, provando l'esistenza di un rapporto tra il Comune ed il ricorrente nel periodo fra la deliberazione consiliare, del 27 maggio 1987, di delega alla Giunta della stesura di una convenzione con le società sportive per l'uso degli impianti sportivi, e la relativa deliberazione di Giunta, n. 515 del 12 luglio 1989. Tutto ciò potrebbe essere definitivamente avvalorato con l'ausilio di prove testimoniali.

2. L'appello è infondato.

Gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego consistono, per giurisprudenza costante di questo Consiglio, nella natura continuativa, esclusiva o prevalente, delle prestazioni, nella subordinazione gerarchica, nell'orario di servizio, nella predeterminazione della retribuzione, nell'assolvimento dei doveri tipici del pubblico impiego e nella volontà sostanziale, univocamente manifestata dall'ente pubblico, di inserire in modo stabile il prestatore di lavoro nella propria organizzazione (Sez. V: 6 dicembre 1999, n. 2057; 9 novembre 1998, n. 1594; 7 maggio 1991, n. 782).

Nessuno di tali indici risulta nel caso in esame essendo agli atti, per il periodo citato nell'appello, il libretto di lavoro del ricorrente, dal quale, come correttamente acquisito nella sentenza di primo grado, si evincono saltuarie prestazioni quale bidello, due note di corrispondenza indirizzate dal Comune, l'una (il 26 maggio 1989) a Società sportive e, per conoscenza, al non identificato "custode del campo sportivo", l'altra (il 26 giugno 1989) al suddetto "custode" e, infine, quattro ordinativi di pagamento (datati 8 giugno e 10 ottobre 1989), intestati al ricorrente, ma motivati quale "contributo" per custodia e "gestione" (in due casi qualificata "autonoma") dei campi sportivi, e, in un caso, indirizzati ad una società sportiva. Nel frattempo, come pure risulta agli atti, il Comune aveva provveduto ad affidare a Società sportive locali, a partire dal 1° dicembre 1987, e dietro corrispettivo, "la custodia e la cura dei campi sportivi del capoluogo" con successive deliberazioni di Giunta (nn. 727 del 1987 e 458 del 1988), sino alla stipulazione di una formale convenzione (deliberazione n. 515 del 1989), provandosi così, al contrario di quanto proposto in appello, la costituzione di un rapporto diretto tra il Comune e tali Società, che non risulta contraddetto dagli isolati e non significativi documenti sopra riportati relativi alla posizione del ricorrente.

La insussistenza di atti sufficienti a documentare, se non l'insieme, per lo

meno taluno degli indici rivelatori sopra elencati, nonostante l'apposita istruttoria disposta al riguardo dal giudice in primo grado, rende di per sé certa la inesistenza dell'asserito rapporto di pubblico impiego e non necessarie ulteriori verifiche.

3. Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.

Nulla deve essere pronunciato per le spese del presente grado non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Nulla per le spese del secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del

Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 11 aprile 2000, con l'intervento

dei signori

Giovanni Paleologo	Presidente
Stefano Baccarini	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Marcello Borioni	Consigliere
Maurizio Meschino	Consigliere estensore \\\\\\